

*Statuto dell'A.S.E.L.  
Associazione Sarda degli Enti Locali  
Cagliari*

Articolo 1

Denominazione – Iscrizione dei soci

E' costituita con sede in Cagliari, piazza Galilei n. 17, l'Associazione Sarda degli Enti Locali (A.S.E.L.) senza scopo di lucro, operante in Sardegna.

Possono farne parte tutti gli enti locali (Comuni, Province, Unione dei Comuni, Consorzi, Comunità Montane), enti pubblici economici e non economici e tutti gli enti rappresentativi d'interessi diffusi, i quali accettano il presente statuto e si impegnano ad osservarne le norme.

Articolo 2

Finalità

L'A.S.E.L. persegue le seguenti finalità

- a) rappresentare gli interessi e tutelare i diritti degli associati dinanzi alla Regione e agli organi periferici dello Stato;
- b) offrire agli associati consulenza legale, tecnica, amministrativa e fiscale su tutte le questioni di competenza degli enti associati;
- c) promuovere lo studio di problemi d'interesse degli associati; curare la formazione amministrativa, giuridica e culturale degli amministratori e dei dipendenti, anche mediante l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione diretti agli amministratori e ai

funzionari degli enti associati e anche con la pubblicazione di opuscoli e bollettini informativi;

d) incoraggiare, anche in collaborazione con gli enti associati, iniziative volte a diffondere la conoscenza delle istituzioni locali e a incrementare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica locale;

e) valorizzare l'esperienza degli ex amministratori locali anche attraverso la partecipazione a consulte costituite per l'esame di specifici problemi;

f) promuovere forme di collaborazione e coordinamento tra gli enti associati;

g) ricercare forme di collegamento e di consultazione con organi dello Stato, della Regione e della Provincia;

h) sviluppare il più vasto rapporto con le altre associazioni di enti locali, aderendo al coordinamento delle associazioni medesime, per costruire e rafforzare un fronte unitario delle rappresentanze comunali;

i) stabilire rapporti e gemellaggi con analoghe associazioni di altre regioni e paesi d'Europa e del mondo per valorizzare il sistema delle autonomie;

j) curare il collegamento tra gli amministratori degli enti aderenti per la trattazione di problemi comuni;

k) partecipare a iniziative assunte dalle istituzioni regionali, nazionali, comunitarie;

l) promuovere e partecipare a progetti di formazione professionale banditi nell'ambito dei programmi attivati in applicazione di leggi di settore (nazionali, regionali, dell'Unione Europea, etc.). La partecipazione (nelle varie forme consentite) deve essere finalizzata a promuovere figure professionali capaci di favorire nuove opportunità occupazionali.

### Articolo 3

#### Adesione, recesso ed esclusione dei soci

Oltre i soggetti determinati nell'articolo uno, possono aderire all'A.S.E.L., a titolo individuale, gli ex sindaci e gli ex presidenti di provincia e i segretari degli enti locali della Sardegna che, in accordo con gli scopi dell'associazione, facciano domanda, sottoscrivano la quota associativa e siano ammessi con delibera del consiglio direttivo.

L'adesione all'associazione si intende a tempo indeterminato, salvo recesso che dovrà essere comunicato per iscritto al consiglio direttivo entro il 31 ottobre di ciascun anno, a seguito di formale deliberazione delle rispettive giunte, tempestivamente adottate e fatte pervenire all'associazione, per quanto riguarda gli enti; per mezzo di comunicazione scritta in carta semplice firmata, per persone fisiche. Il recesso avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è comunicato.

L'adesione all'associazione comporta l'integrale conoscenza e accettazione del presente statuto.

A tutti i soci, senza distinzione di sorta, è garantita l'uniformità del rapporto associativo e dell'applicazione delle regole associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione. Agli stessi è altresì garantito il diritto di voto per tutte le deliberazioni di competenza dell'assemblea e, nel rispetto dell'art. 148, comma 8, lettera c, del d.P.R. 917/86, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La qualità di socio si perde per morte, recesso e per esclusione.

L'esclusione dei soci è dichiarata dal consiglio direttivo, a suo motivato giudizio, per gravi inadempienze agli obblighi associativi.

Prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti, contendendogli la facoltà di replica. il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla comunicazione.

Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterò come ultima richiesta di riammissione all'assemblea dei soci.

Sono espressamente vietate la rivalutazione e la trasmissibilità della quota o del contributo associativo.

Si applica in ogni caso l'art. 148, comma 8, lettera f, del d.P.R. 917/86.

#### Articolo 4

##### Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto (osservato il citato art. 148, comma 8, lettera c, del d.P.R. 917/86);
- c) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione riguardante la gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) a osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle

finalità associative;

c) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

d) a versare la quota associativa annuale;

e) a prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

## Articolo 5

### Organi

Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il presidente;

e) il revisore dei conti.

La durata degli organi è stabilita in cinque anni.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'incarico ricoperto.

## Articolo 6

### Requisiti per l'elezione negli organi

Può essere eletto negli organi sociali chi ricopre le seguenti cariche:

sindaco, assessore o consigliere comunale o socio individuale, presidente o amministratore di enti locali associati (Unioni e Comunità Montane, Consorzi di Comuni) e di enti pubblici

economici e non economici.

La carica di Presidente è incompatibile con quella di assessore o presidente di Provincia o della Regione. Se eletto, successivamente decade.

## Articolo 7

### Costituzione e funzionamento dell'assemblea

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci, rappresentanti di enti associati e soci individuali.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun associato mediante comunicazione postale, o mediante telefax o e-mail, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, il luogo, il giorno e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere riunita in seconda convocazione prima che sia trascorso un giorno della prima convocazione.

L'assemblea dei soci è sovrana, le sue deliberazioni vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. A essa sono demandate tutte le deliberazioni che non competono ad altro organo associativo per disposizione del presente statuto o per delega dell'assemblea stessa.

Le deliberazioni sono depositate presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci, i quali hanno facoltà di chiederne copia.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I soci possono farsi rappresentare da altro amministratore dello stesso ente o da altro socio mediante delega scritta.

Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

A ciascun socio spetta un unico voto.

## Articolo 8

### Assemblea

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita dai rappresentanti degli enti e dai soci individuali.

Il presidente è eletto dall'assemblea ed è coadiuvato da due vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza dei soci individuali.

I vicepresidenti rappresentano l'associazione in caso di assenza o impedimento del presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno un decimo degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Tuttavia, per modificare lo statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e in seconda convocazione di almeno un quinto degli associati.

L'assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è convocata dal presidente almeno una volta all'anno entro il mese di marzo ed è presieduta dal presidente dell'associazione.

Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea su richiesta di almeno un decimo degli associati o della metà dei membri del consiglio direttivo.

## Articolo 9

### Competenze dell'assemblea ordinaria

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) eleggere il presidente e i membri del consiglio direttivo;
- b) sfiduciare il presidente e il consiglio direttivo;
- c) nominare il revisore dei conti;
- d) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo presentato dal consiglio direttivo;
- e) approvare le linee generali dell'attività dell'associazione.

Spetta all'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'associazione, con conseguente nomina di uno o più liquidatori e deliberazione riguardo alla devoluzione del patrimonio residuo;
- b) approvare e modificare lo statuto dell'associazione e gli eventuali regolamenti interni;
- c) deliberare su qualsiasi altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

## Articolo 10

### Il Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di dieci a un massimo di venti membri, come stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

I membri del consiglio direttivo devono essere eletti tra i componenti degli organi elettivi degli enti locali associati di cui almeno un quarto fra i soci individuali.

Il consiglio direttivo è convocato e presieduto dal presidente dell'associazione.

Per la validità della seduta deve partecipare in prima convocazione la maggioranza assoluta



dei membri, in seconda, da tenersi almeno un'ora dopo, è sufficiente la presenza di un terzo dei membri.

Il consiglio direttivo può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su iniziativa della giunta esecutiva.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Spetta al consiglio:

- a) eleggere nel proprio seno i membri della giunta esecutiva;
- b) proporre annualmente l'importo della quota associativa annuale e del contributo per la partecipazione ai convegni e ai seminari;
- c) predisporre lo schema del bilancio di previsione e le linee programmatiche annuali dell'attività dell'associazione;
- d) predisporre lo schema del conto consuntivo con la relazione dell'attività svolta, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea;
- e) eleggere il nuovo presidente in caso di cessazione della carica prima della scadenza del mandato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri;
- f) decidere la convocazione dell'assemblea;
- g) controllare il lavoro della giunta esecutiva.

## Articolo 11

### La giunta esecutiva

La giunta esecutiva è composta dal presidente, che la presiede e da un minimo di cinque e un massimo di sette componenti nominati dal consiglio direttivo nel proprio seno.

Almeno due membri della giunta esecutiva sono nominati tra i soci individuali.

Spetta alla giunta esecutiva:

- a) nominare il direttore, i consulenti e i collaboratori, assumere il personale dell'associazione e determinare i relativi compensi;
- b) deliberare l'adesione e la partecipazione ad altre associazioni o enti;
- c) designare i propri rappresentanti in seno ad altri organismi

La giunta esecutiva esercita inoltre le competenze non espressamente attribuite ad altri organi.

Per la validità della seduta deve partecipare la maggioranza assoluta dei membri.

#### Articolo 12

##### Decadenza

La decadenza degli incarichi sociali può verificarsi per:

- a) dimissioni;
- b) perdita dei requisiti;
- c) assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

La decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo.

#### Articolo 13

##### Il presidente.

Il presidente

- ha la rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti di legge;
- presiede l'assemblea, il consiglio direttivo e la giunta esecutiva;
- nomina, fra i membri della giunta esecutiva, due vicepresidenti, uno dei quali scelto tra i soci individuali.

Il presidente, in caso d'urgenza, può assumere provvedimenti di ordinaria amministrazione, che devono essere sottoposti a ratifica della giunta esecutiva nella prima riunione utile.

#### Articolo 14

##### Il revisore dei conti

Il revisore dei conti è nominato dall'assemblea dei soci, esterno agli organi dell'Associazione ed iscritto all'albo dei revisori contabili. Il revisore esamina ed esprime il proprio parere sul conto consuntivo ed esercita tutte le verifiche tecniche sulla gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione.

Il revisore dei conti partecipa alle sedute dell'assemblea, del consiglio direttivo e dell'esecutivo.

#### Articolo 15

##### Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote annuali dovute dagli enti associati e dai soci individuali;
- b) da eventuali contributi statali, regionali e di altri enti.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dai beni mobili e immobili pervenuti a essa a qualsiasi titolo.

Il contributo finanziario annuo dovuto dagli associati è determinato con deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del conto consuntivo annuale.

L'esercizio finanziario annuale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo (o conto consuntivo annuale), con la relazione dell'attività svolta, accompagnato

dal bilancio preventivo, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea; il bilancio consultivo deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'associazione in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione e deve essere messo a disposizione degli associati nella sede nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, con facoltà degli associati di prenderne visione e di estrarne copia.

Il patrimonio dell'associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi dello statuto.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da leggi vigenti.

#### Articolo 16

##### Struttura amministrativa e tecnica

L'organizzazione operativa è composta dal direttore, dai collaboratori amministrativi e dai consulenti tecnici.

#### Articolo 17

##### Il direttore

Il direttore sovrintende al regolare funzionamento dell'associazione, provvede all'attuazione delle decisioni assunte dai suoi organi e dà esecuzione alle previsioni di bilancio.

Il direttore svolge le funzioni di segretario delle sedute dell'assemblea, del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, ne redige i verbali e li sottoscrive insieme al presidente.

#### Articolo 18

## Norma finale

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio netto dell'associazione sarà devoluto agli enti locali associati in proporzione alle quote versate, con vincolo di destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, conformemente a quanto previsto dall'art. 148, comma 8, lett. B, del d.P.R. 917/86.

In caso di controversie tra i soci o tra questi e l'associazione e i suoi organi, è competente il foro di Cagliari

Per quanto non espressamente previsto, s'intendono integralmente richiamate e percepite le disposizioni di cui all'art. 148, comma 8, del T.U.I.R., del codice civile e del Testo Unico degli Enti Locali.